

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4069

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, RALLO, ALOI**

*Presentata il 15 ottobre 1986*

Modifiche degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti i docenti di educazione fisica senza titolo ed i docenti di educazione musicale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 maggio 1982, n. 270, con gli articoli 43, primo comma, e 44, terzo comma, regola il mantenimento in servizio dei docenti di educazione fisica e attività ginnico-sportive sprovvisti del titolo di studio specifico in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e con almeno tre anni complessivi di servizio, e dei docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma.

Gli uni e gli altri è previsto che siano mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio per i primi, del diploma per i secondi e, « qualora lo conseguono, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ».

Inoltre, il secondo comma dell'articolo 43 stabilisce che il titolo di studio debba essere conseguito in appositi corsi speciali con frequenza obbligatoria organizzati dall'ISEF entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Analogamente il quarto comma dell'articolo 44 stabilisce che i docenti di educazione musicale sprovvisti di diploma, debbano conseguire il diploma stesso in appositi corsi speciali, organizzati dai conservatori musicali entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Quanto all'abilitazione all'insegnamento, essa è disciplinata dal terzo comma dell'articolo 43 e dal sesto comma dell'articolo 44 in cui si prevede che

per i docenti di cui al primo comma dell'articolo 43 e per quelli di cui al terzo comma dell'articolo 44 « l'abilitazione all'insegnamento debba essere conseguita nel primo concorso che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui rispettivamente al secondo comma dell'articolo 43 e al quarto comma della citata legge n. 270 ».

A distanza di oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982, vennero fatte alcune considerazioni, prima fra tutte quella concernente il considerevole ritardo con cui l'amministrazione ha avviato corsi speciali rispetto ai tempi della legge. D'altro canto i suddetti corsi hanno previsto oltre alle discipline d'esame anche la didattica dell'insegnamento.

Non vanno sottovalutate infine, due altre considerazioni: la prima riguarda l'esperienza didattica di almeno sei anni di servizio continuativo di cui è in possesso il personale docente frequentante i corsi speciali; la seconda riguarda i concorsi: i bandi di concorso ordinari a cattedra sono emanati con cadenza biennale secondo quanto previsto dal comma terzo

dell'articolo 1 della legge n. 270 e gli stessi concorsi richiedono in genere almeno un altro biennio per la loro conclusione.

Tutto quanto fin qui esposto ci induce alla presentazione della presente proposta di legge nella considerazione che l'aspettativa del personale di cui agli articoli 43 e 44 all'ammissione in ruolo prevista dalla legge n. 270 non può essere ulteriormente procrastinata nel tempo. In virtù, infatti, dei presenti articoli di modifica rispettivamente del terzo comma dell'articolo 43 e del sesto comma dell'articolo 44 della legge n. 270, al personale docente interessato sarà concessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento attraverso la partecipazione ad una sessione riservata di esami di abilitazione.

Non si tratta di una innovazione e di voler sancire privilegi, ma semplicemente di stabilire un comportamento analogico con quanto previsto dall'articolo 35 della stessa legge n. 270 del 1982 per gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« L'abilitazione all'insegnamento può essere conseguita in sessione riservata di esami da indire, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dal termine dei corsi speciali di cui al secondo comma del presente articolo e al quarto comma dell'articolo 44. A tale sessione di esami sono altresì ammessi i docenti che, pur beneficiando del precedente primo comma e del terzo comma dell'articolo 44, abbiano conseguito il titolo di studio prima della conclusione dei corsi speciali di cui al precedente secondo comma e al quarto comma dell'articolo 44 ».

## ART. 2.

1. Il sesto comma dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« L'abilitazione all'insegnamento può essere conseguita in una sessione riservata di esami da indire secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dal termine dei corsi speciali di cui al secondo comma dell'articolo 43 e al quarto comma del presente articolo. A tale sessione di esami sono altresì ammessi i docenti che, pur beneficiando del primo comma dell'articolo 43 e del precedente terzo comma, abbiano conseguito il titolo di studio prima della conclusione dei corsi speciali di cui al secondo comma dell'articolo 43 e al precedente quarto comma ».